

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 51/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 51/02	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	2
2001/C 51/03	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva del Consiglio 94/9/CE (Febbraio 2001) ⁽¹⁾	6
2001/C 51/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2090 — Liverpool Victoria Friendly Society/AC Ventures/JV) ⁽¹⁾	8
2001/C 51/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2251 — AOL/Banco Santander/JV) ⁽¹⁾	9
2001/C 51/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2066 — Dana/Getrag) ⁽¹⁾	9
2001/C 51/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2356 — Hermes/Codan/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10

II Atti preparatori

.....

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Parlamento europeo	
2001/C 51/08	Avviso riguardante l'organizzazione di una procedura di selezione	11
	Commissione	
2001/C 51/09	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Olbia e Roma ⁽¹⁾	12
2001/C 51/10	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Olbia e Milano ⁽¹⁾	14
2001/C 51/11	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Cagliari e Roma ⁽¹⁾	16
2001/C 51/12	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Cagliari e Milano ⁽¹⁾	18
2001/C 51/13	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Alghero e Milano ⁽¹⁾	20
2001/C 51/14	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Alghero e Roma ⁽¹⁾	22



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**15 febbraio 2001**

(2001/C 51/01)

1 euro	=	7,4627	corone danesi
	=	9,018	corone svedesi
	=	0,6279	sterline inglesi
	=	0,909	dollari USA
	=	1,3901	dollari canadesi
	=	105,51	yen giapponesi
	=	1,5315	franchi svizzeri
	=	8,2075	corone norvegesi
	=	78,79	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,7332	dollari australiani
	=	2,1398	dollari neozelandesi
	=	7,1266	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2001/C 51/02)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: articolo 5

DOP (x) IGP ()

Numero nazionale del fascicolo: 57

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Subdirección General de Denominaciones de Calidad — Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Indirizzo: Paseo de La Infanta Isabel, 1, E-28071 Madrid

Tel. (34) 913 47 53 94

Fax (34) 913 47 54 10

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Asociación para la Defensa y Promoción del Aceite de Oliva del Bajo Aragón (Adaba)

2.2. Indirizzo: Plaza Deán, 2, E-44600 Alcañiz (Teruel)

Tel. (34) 978 83 46 00

Fax: (34) 978 83 16 56

2.3. Composizione: Produttore/trasformatore (x) altro ()

3. Tipo di prodotto: Olio d'oliva extra vergine — Categoria 1.5 — Materie grasse.

4. Descrizione del disciplinare:

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** «Aceite del Bajo Aragón».

4.2. **Descrizione:** Olio d'oliva extra vergine, ottenuto da olive delle varietà Empeltre, Arbequina e Royal; la Empeltre, varietà predominante nella zona di produzione, è presente nel prodotto in una percentuale minima dell'80 % e ne determina dunque in gran parte le caratteristiche. Le altre varietà, secondo la tradizione, non possono partecipare alla composizione dell'*Aceite del Bajo Aragón* in proporzione superiore al 20 % del volume.

Caratteristiche organolettiche:

Aspetto	Chiaro, senza alcuna traccia di velature, torbidità o impurezze che impediscano di apprezzarne la trasparenza
Colore	Giallo, con sfumature dal giallo dorato all'oro antico
Sapore	Gusto fruttato al principio della campagna, con lieve aroma di mandorla, non amaro, tendente al dolce e leggermente piccante
Punteggio minimo ottenuto al test di degustazione	6,5

Caratteristiche fisico-chimiche:

Acidità massima (% acido oleico)	1,00
Indice massimo dei perossidi (meq. O ₂ /kg)	20
K ₂₇₀ massimo (nm)	0,15
K ₂₃₂ massimo (nm)	2,00
Acqua e sostanze volatili, massimo (%)	0,15
Impurezza, massimo (%)	0,10

- 4.3. **Zona geografica:** La zona di produzione è la regione naturale situata ad ovest della Comunità autonoma di Aragona, fra le province di Zaragoza e Teruel, e coincide con la parte sudorientale della valle dell'Ebro; essa copre una superficie di 31 560 ha di oliveti e comprende i seguenti comuni:

Aguaviva	Cinco olivas	Maella
Alacón	Cretas	Más de las Matas
Albalte del Arzobispo	Crivillén	Mazaleón
Alborge	Escatrón	Mequinenza
Alcañiz	Estercuel	Molinos
Alcorisa	Fórnoles	Monroyo
Alloza	Fabara	Nonaspe
Almochuel	Fayón	Oliete
Almonacid de la Cuba	Foz-Calanda	Parras de Castellote
Andorra	Fuentes de Ebro	Peñarroya de Tastavins
Arens de Lledó	Fuentespalda	Quinto de Ebro
Ariño	Gargallo	Sástago
Azaila	Híjar	Ráfales
Beceite	Jatiel	Samper de Calanda
Belchite	La Cerollera	Seno
Belmonte de San José	La Codoñera	Torrecilla de Alcañiz
Berge	La Fresneda	Torre de Arcas
Bordón	La Ginebrosa	Torre de Compte
Calanda	La Mata de los Olmos	Torrevelilla
Calaceite	La Portellada	Urrea de Gaén
Cañizar del Olivar	Lagata	Valdealgorfa
Caspe	Letux	Valderrobres
Castelserás	La Puebla de Híjar	Valdeltormo
Castelnou	La Zaida	Valjunquera
Castellote	Lledó	Vinaceite
Chiprana	Los Olmos	

- 4.4. **Prova dell'origine:** Le olive che giungono agli impianti di estrazione appartengono alle varietà autorizzate e provengono da piantagioni iscritte nei registri del Consejo Regulador (Consiglio regolatore) e da questo controllate.

Negli impianti iscritti e situati nella zona di produzione si macinano le olive e viene estratto l'olio. Gli oli ottenuti vengono sottoposti a un sistema di valutazione conforme a quanto disposto nel disciplinare e vengono immagazzinati e condizionati presso gli impianti iscritti e situati nella zona delimitata.

Gli oli vengono sottoposti ad analisi fisico-chimiche e organolettiche; solo quelli che superano tutti i controlli vengono condizionati e immessi sul mercato con la denominazione d'origine e l'etichetta numerata fornita dal Consejo regulador.

- 4.5. **Metodo di ottenimento:** Le olive vengono coltivate in piantagioni registrate, in regime irriguo o non irriguo. Si procede a tre lavorazioni superficiali con coltivatore e a un passaggio di rullo che prepara il terreno alla raccolta. La dose di azoto annua non supera il chilogrammo per albero. Nel periodo di formazione si procede a una leggera potatura e, nelle piantagioni adulte, si cerca di mantenere un equilibrio foglie/legno.

Una volta raggiunto un indice di maturazione adeguato, le olive vengono raccolte con la massima cura direttamente dall'albero e vengono trasportate ai frantoi nelle condizioni previste per evitarne il deterioramento. La raccolta avviene tra metà novembre e fine marzo; tra la raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio possono trascorrere al massimo 48 ore.

Nei franti registrati, i frutti vengono sottoposti a procedimenti meccanici di estrazione che includono le seguenti operazioni: lavaggio, macinazione, mescolatura della pasta a una temperatura massima di 35 °C, separazione delle fasi e magazzinaggio. Al termine del processo di elaborazione e valutazione, gli oli vengono condizionati in bottiglie di vetro o ceramica o in recipienti metallici con capacità massima di cinque litri.

- 4.6. **Legame:** Le varietà autorizzate per la produzione di *Aceite del Bajo Aragón* sono quelle tradizionali della zona di produzione. Le varietà Empeltre e Royal sono considerate autoctone sulla base dei riferimenti bibliografici esistenti mentre la Arbequina, proveniente dalla vicina provincia catalana, è stata introdotta nel XIX secolo. La più antica testimonianza conosciuta sull'olio di questa zona si trova nell'«Ora maritima» del poeta latino del IV secolo Rufo Avieno, che a partire da un testo del 550 a.C. racconta come alcuni navigatori risalissero il corso dell'Ebro per commerciare con le popolazioni rivierasche e approvvigionarsi di olio, vino e frumento. Nell'«Ora maritima», l'Ebro viene chiamato «Oleum flumen», che significa «fiume d'olio». Ignacio de Asso, autore nel 1798 della «Historia de la Economía Política de Aragón», fa molteplici riferimenti agli olivi del Bajo Aragón.

La notorietà attuale dell'*Aceite del Bajo Aragón* cominciò a formarsi alla fine del XIX secolo, in coincidenza con l'espansione commerciale di Tortosa, il principale mercato oleicolo di questa zona aragonese, dove si insediarono importanti imprese del settore che ne avevano scoperto le qualità. Ciò fece sì che diverse imprese commerciali si installassero ad Alcañiz per acquistare direttamente l'*Aceite del Bajo Aragón* prima di giungere a Tortosa, evitando in tal modo la forte concorrenza presente in quella città. Un importante riferimento bibliografico degli inizi del secolo mostra la reputazione di cui l'*Aceite del Bajo Aragón* godeva in quel periodo. Si tratta del testo «Elaboración del Aceite de Oliva» di Isidro Aguiló y Cortés, del 1918. Nel primo terzo del XX secolo, l'*Aceite del Bajo Aragón* era molto apprezzato anche da gastronomi come Teodoro Bardají, Dionisio Pérez e altri. Ha radici antiche un detto molto utilizzato fuori della regione, secondo il quale l'*Aceite del Bajo Aragón* sarebbe il migliore del mondo. È quanto afferma ancora Daniel Magrané nel suo libro «El aceite de oliva en España» (Edizioni Espasa Calpe — 1961).

L'area di coltivazione si trova nella zona sudorientale della valle dell'Ebro nota come Bajo Aragón, che coincide sostanzialmente con le valli fluviali dei fiumi Aguavivas, Martín, Regallo, Guadalupe e Matarraña. La zona è arida, con precipitazioni scarse e irregolari e temperature estreme dovute alla continentalizzazione risultante dal rilievo, che isola la zona dalle influenze marittime sia mediterranee che atlantiche. D'altra parte, il forte vento dominante da nordest, noto come *Cierzo*, accentua ulteriormente l'aridità.

Il territorio è pianeggiante o leggermente ondulato, con un'altitudine compresa tra 122 m a Caspe e 632 m ad Alcorisa. I suoli sono calcarei e presentano orizzonti di carbonato di gesso, caratteristici delle sedimentazioni del miocene in zona lacustre con clima caldo e secco.

Le precipitazioni medie annue sono di 350 mm e la temperatura media annua è di 14,8 °C. Tecniche adeguate di coltivazione, manutenzione del suolo, fertilizzazione, potatura e controllo di parassiti e malattie vengono a completare un ambiente che si presta allo sviluppo della coltivazione di un olivo con caratteristiche legate alla zona geografica.

4.7. **Struttura di controllo**

Nome: Consejo Regulador de la denominación de origen «Aceite del Bajo Aragón»

Indirizzo: Bartolomé Esteban, 58, E-44600 Alcañiz (Teruel)

Tel (34) 978 83 45 47

Fax (34) 978 83 45 52

Il «Consejo Regulador» della denominazione d'origine «Aceite del Bajo Aragón» applica la norma EN-45011.

4.8. **Etichettatura:** Dovrà comparire obbligatoriamente la dicitura «Aceite del Bajo Aragón». Le etichette verranno autorizzate dal Consejo Regulador. Le controetichette saranno numerate e rilasciate dallo stesso organismo.

4.9. **Condizioni nazionali:**

— Legge 25/1970 del 2 dicembre 1970, «Statuto della vigna, del vino e degli alcoli».

— Decreto 835/1972 del 28 marzo 1972, regolamento di applicazione della legge 25/1970.

— Ordinanza del 25 gennaio 1994, che precisa la corrispondenza tra la normativa spagnola e il regolamento (CEE) n. 2081/92 in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

— Regio decreto 1643/1999, del 22 ottobre 1999, che regola la procedura d'istruzione delle domande di iscrizione al registro comunitario delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Numero CE: G/E/00118/2000.02.01.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 26 luglio 2000.

**Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva del Consiglio
94/9/CE**

(Febbraio 2001)

(2001/C 51/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 1127-1:1997 Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia		Nessuno	—
Cenelec	EN 50014:1997 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Regole generali Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997		Nessuno Nota 3 Nota 3	— — —
Cenelec	EN 50015:1998 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni immerse in olio «o»		Nessuno	—
Cenelec	EN 50017:1998 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni a riempimento polverulento «q»		Nessuno	—
Cenelec	EN 50018:2000 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Custodie a prova di esplosione «d»		Nessuno	—
Cenelec	EN 50019:2000 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Modo di protezione a sicurezza aumentata «e»		Nessuno	—
Cenelec	EN 50021:1999 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Modo di protezione «n»		Nessuno	—
Cenelec	EN 50054:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili. Prescrizioni generali e metodi di prova		Nessuno	—
Cenelec	EN 50055:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di gruppo I che indicano fino al 5 % (v/v) di metano nell'aria		Nessuno	—
Cenelec	EN 50056:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di gruppo I che indicano fino al 100 % (v/v) di metano		Nessuno	—
Cenelec	EN 50057:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di gruppo II che indicano fino al 100 % del limite di infiammabilità inferiore		Nessuno	—

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 50058:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di gruppo II che indicano fino al 100 % (v/v) di gas		Nessuno	—
Cenelec	EN 50104:1998 Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno — Requisiti di funzionamento e metodi di prova		Nessuno	—
Cenelec	EN 50241-1:1999 Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici — Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova		Nessuno	—
Cenelec	EN 50241-2:1999 Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici — Parte 2: Requisiti di prestazione per le apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili		Nessuno	—
Cenelec	EN 50281-1-1:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-1: Costruzioni elettriche protette per mezzo di un involucro — Costruzione e prove		Nessuno	—
Cenelec	EN 50281-1-2:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette per mezzo di un involucro — Scelta, installazione e manutenzione + Corrigendum 12.1999		Nessuno	—
Cenelec	EN 50281-2-1:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 2: Metodi di prova — Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere		Nessuno	—
Cenelec	EN 50284:1999 Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura per le apparecchiature elettriche appartenenti al gruppo II, categoria 1 G		Nessuno	—
Cenelec	EN 50303:2000 Costruzioni elettriche di gruppo I, categoria M1, destinate a funzionare in atmosfere esposte a grisou e/o a polvere di carbone		Nessuno	—

⁽¹⁾ OEN (Organismi europei di normalizzazione):

- CEN: Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>);
- Cenelec: Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.be>);
- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12; fax (33-4) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

Nota 1: In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3: In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Esempio: per la EN 50014:1997, si applica quanto segue:

Cenelec	EN 50014:1997			
	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Regole generali (La norma di riferimento è EN 50014:1997)		Nessuno (Non c'è norma sostituita)	—
	Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 (La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997)		Nota 3 (La norma sostituita è EN 50014:1997)	—
	Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997 (La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997 +A2:1999 alla EN 50014:1997)		Nota 3 (La norma sostituita è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997)	—

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.2090 — Liverpool Victoria Friendly Society/AC Ventures/JV)

(2001/C 51/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 6 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2090. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2251 — AOL/Banco Santander/JV)**

(2001/C 51/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 19 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2251. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2066 — Dana/Getrag)**

(2001/C 51/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 7 novembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2066. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2356 — Hermes/Codan/JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2001/C 51/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 9 febbraio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa *Versicherungsbeteiligungen GmbH* («HVG»), controllata dalla società tedesca *Hermes Kreditversicherungs AG*, appartenente al gruppo tedesco *Allianz AG* («Allianz»), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa lituana *UAD Lietuvos draudimo Kreditu draudimo* («LDKD»), controllata dalla *AB Lietuvos Draudimas*, attualmente soggetta al controllo esclusivo della società danese *Codan A/S* («Codan»), appartenente al gruppo britannico *Royal & Sun Alliances Insurance Group plc* («R & SA»), mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- HVG (gruppo Allianz): attività assicurativa;
- Codan (gruppo R & SA): attività assicurativa;
- LDKD: attività di assicurazione del credito.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2356 — Hermes/Codan/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

AVVISO RIGUARDANTE L'ORGANIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA DI SELEZIONE

(2001/C 51/08)

Il Segretariato generale del Parlamento europeo organizza la seguente procedura di selezione ⁽¹⁾:

PE/60/S — AGENTE TEMPORANEO (B 5)
Divisione degli Acquisti e della Ristorazione

⁽¹⁾ GU C 51 A del 16.2.2001 (edizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea).

COMMISSIONE

Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Olbia e Roma

(2001/C 51/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- 1. Introduzione:** A seguito della modifica degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti con la Sardegna pubblicata nella GU C 49 del 15.2.2001, il bando di gara pubblicato nella GU C 357 del 13.12.2000, è integralmente sostituito dal seguente.
- 2. Oggetto della gara:** Fornire servizi aerei di linea tra Olbia e Roma conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 284/16 del 7.10.2000, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e con decorrenza non anteriore al 15.5.2001.

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta della Regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra:

— Olbia e Roma.

Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 del 7.10.2000, e modificate dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*, n. C 49 del 15.2.2001.

Se entro il 15.4.2001 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Italia, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 15.5.2001, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

Gli offerenti potranno presentare offerte relative all'esercizio dei servizi su altre rotte con partenza dagli aeroporti della Sardegna, per ciascuna delle quali sia stato pubblicato un bando di gara lo stesso giorno nella *Gazzetta ufficiale*, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di ridurre il corrispettivo globale. In ogni caso, gli offerenti dovranno indicare chiaramente per ciascuna rotta l'importo del corrispettivo richiesto, eventualmente modulato in funzione delle diverse ipotesi di selezione parziale o totale della loro offerta.

- 3. Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
- 4. Procedura:** La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.
- 5. Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara e ogni altra informazione ritenuta utile, può essere richiesto gratuitamente ad uno dei seguenti indirizzi:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma.

— Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

- 6. Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione nei due anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo accordato viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

7. **Tariffe:** Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 49 del 15.2.2001, del Consiglio.
8. **Durata e modifica del contratto:** La durata del contratto è di 2 anni (con possibile estensione di ulteriori 12 mesi) a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei sulla rotta in questione e conformemente agli oneri di servizio imposti.
- La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore. Ogni eventuale modifica deve essere oggetto di un nuovo accordo.
9. **Recesso dal contratto e preavviso:** Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. **Sanzioni:** Se il vettore non è in grado di garantire il servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti;
- problemi di sicurezza pubblica;
- scioperi;
- problemi di sicurezza oppure
- casi di forza maggiore,

l'importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Il vettore è responsabile del rigoroso adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempimento

parziale o totale delle clausole contrattuali per motivi non imputabili alla forza maggiore, ovvero a circostanze che sfuggono al controllo del vettore, anormali o non prevedibili che il vettore non ha potuto evitare pur avendo adottato tutte le misure del caso, le autorità italiane potranno risolvere il contratto senza preavviso.

Il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare per ciascuna stagione aeronautica l'1 % del numero dei voli previsti.

L'inadempimento, totale o parziale, delle clausole contrattuali da parte del vettore potrebbe determinare una richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla comunità insulare, la cui consistenza sarà valutata dall'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revisione dell'importo del corrispettivo finanziario in misura proporzionale ai voli non effettuati, fatta salva l'eventuale azione per ottenere il risarcimento danni.

La mancata osservanza da parte del vettore del preavviso di cui all'articolo 9 è sanzionata con una penale calcolata sulla base del numero dei giorni di mancato preavviso e del deficit reale della rotta nell'anno considerato senza comunque superare il corrispettivo finanziario di cui all'articolo 6.

11. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) o consegnate a mano al seguente indirizzo:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

entro 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

12. **Validità della gara:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 15.4.2001 un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dal 15.5.2001, conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati a pag. 16 della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 del 7.10.2000, modificata dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 49 del 15.2.2001, e senza corrispettivo finanziario.

Esercizio di servizi aerei di linea**Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Olbia e Milano**

(2001/C 51/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- 1. Introduzione:** A seguito della modifica degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti con la Sardegna pubblicata nella GU C 49 del 15.2.2001, il bando di gara pubblicato nella GU C 357 del 13.12.2000, è integralmente sostituito dal seguente.
- 2. Oggetto della gara:** Fornire servizi aerei di linea tra Olbia e Milano conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 284/16 del 7.10.2000, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e con decorrenza non anteriore al 15.5.2001.

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta della Regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra:

— Olbia e Milano.

Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 del 7.10.2000, e modificate dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*, n. C 49 del 15.2.2001.

Se entro il 15.4.2001 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Italia, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 15.5.2001, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

Gli offerenti potranno presentare offerte relative all'esercizio dei servizi su altre rotte con partenza dagli aeroporti della Sardegna, per ciascuna delle quali sia stato pubblicato un bando di gara lo stesso giorno nella *Gazzetta ufficiale*, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di ridurre il corrispettivo globale. In ogni caso, gli offerenti dovranno indicare chiaramente per ciascuna rotta l'importo del corrispettivo richiesto, eventualmente modulato in funzione delle diverse ipotesi di selezione parziale o totale della loro offerta.

- 3. Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

- 4. Procedura:** La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

- 5. Capitolato d'onori:** Il capitolato d'onori completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara e ogni altra informazione ritenuta utile, può essere richiesto gratuitamente ad uno dei seguenti indirizzi:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma.

— Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

- 6. Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione nei due anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo accordato viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

7. **Tariffe:** Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 49 del 15.2.2001 del Consiglio.
8. **Durata e modifica del contratto:** La durata del contratto è di 2 anni (con possibile estensione di ulteriori 12 mesi) a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei sulla rotta in questione e conformemente agli oneri di servizio imposti.
- La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore. Ogni eventuale modifica deve essere oggetto di un nuovo accordo.
9. **Recesso dal contratto e preavviso:** Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. **Sanzioni:** Se il vettore non è in grado di garantire il servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti;
- problemi di sicurezza pubblica;
- scioperi;
- problemi di sicurezza oppure
- casi di forza maggiore,

l'importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Il vettore è responsabile del rigoroso adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempimento parziale o totale delle clausole contrattuali per motivi non imputabili alla forza maggiore, ovvero a circostanze che sfuggono al controllo del vettore, anormali o non preve-

dibili che il vettore non ha potuto evitare pur avendo adottato tutte le misure del caso, le autorità italiane potranno risolvere il contratto senza preavviso.

Il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare per ciascuna stagione aeronautica l'1% del numero dei voli previsti.

L'inadempimento, totale o parziale, delle clausole contrattuali da parte del vettore potrebbe determinare una richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla comunità insulare, la cui consistenza sarà valutata dall'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revisione dell'importo del corrispettivo finanziario in misura proporzionale ai voli non effettuati, fatta salva l'eventuale azione per ottenere il risarcimento danni.

La mancata osservanza da parte del vettore del preavviso di cui all'articolo 9 è sanzionata con una penale calcolata sulla base del numero dei giorni di mancato preavviso e del deficit reale della rotta nell'anno considerato senza comunque superare il corrispettivo finanziario di cui all'articolo 6.

11. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) o consegnate a mano al seguente indirizzo:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

entro 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

12. **Validità della gara:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 15.4.2001 un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dal 15.5.2001, conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati a pag. 16 della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 del 7.10.2000, modificata dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 49 del 15.2.2001, e senza corrispettivo finanziario.

Esercizio di servizi aerei di linea**Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Cagliari e Roma**

(2001/C 51/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** A seguito della modifica degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti con la Sardegna pubblicata nella GU C 49 del 15.2.2001, il bando di gara pubblicato nella GU C 357 del 13.12.2000, è integralmente sostituito dal seguente.
2. **Oggetto della gara:** Fornire servizi aerei di linea tra Cagliari e Roma conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 284/16 del 7.10.2000, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e con decorrenza non anteriore al 15.5.2001.

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta della Regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra:

— Cagliari e Roma.

Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 del 7.10.2000, e modificate dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*, n. C 49 del 15.2.2001.

Se entro il 15.4.2001 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Italia, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 15.5.2001, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

Gli offerenti potranno presentare offerte relative all'esercizio dei servizi su altre rotte con partenza dagli aeroporti della Sardegna, per ciascuna delle quali sia stato pubblicato un bando di gara lo stesso giorno nella *Gazzetta ufficiale*, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di ridurre il corrispettivo globale. In ogni caso, gli offerenti dovranno indicare chiaramente per ciascuna rotta l'importo del corrispettivo richiesto, eventualmente modulato in funzione delle diverse ipotesi di selezione parziale o totale della loro offerta.

3. **Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. **Procedura:** La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara e ogni altra informazione ritenuta utile, può essere richiesto gratuitamente ad uno dei seguenti indirizzi:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma.

— Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione nei due anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo accordato viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

7. **Tariffe:** Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 49 del 15.2.2001 del Consiglio.
8. **Durata e modifica del contratto:** La durata del contratto è di 2 anni (con possibile estensione di ulteriori 12 mesi) a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei sulla rotta in questione e conformemente agli oneri di servizio imposti.
- La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore. Ogni eventuale modifica deve essere oggetto di un nuovo accordo.
9. **Recesso dal contratto e preavviso:** Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. **Sanzioni:** Se il vettore non è in grado di garantire il servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti;
- problemi di sicurezza pubblica;
- scioperi;
- problemi di sicurezza oppure
- casi di forza maggiore,

l'importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Il vettore è responsabile del rigoroso adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempimento parziale o totale delle clausole contrattuali per motivi non imputabili alla forza maggiore, ovvero a circostanze che sfuggono al controllo del vettore, anormali o non preve-

dibili che il vettore non ha potuto evitare pur avendo adottato tutte le misure del caso, le autorità italiane potranno risolvere il contratto senza preavviso.

Il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare per ciascuna stagione aeronautica l'1% del numero dei voli previsti.

L'inadempimento, totale o parziale, delle clausole contrattuali da parte del vettore potrebbe determinare una richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla comunità insulare, la cui consistenza sarà valutata dall'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revisione dell'importo del corrispettivo finanziario in misura proporzionale ai voli non effettuati, fatta salva l'eventuale azione per ottenere il risarcimento danni.

La mancata osservanza da parte del vettore del preavviso di cui all'articolo 9 è sanzionata con una penale calcolata sulla base del numero dei giorni di mancato preavviso e del deficit reale della rotta nell'anno considerato senza comunque superare il corrispettivo finanziario di cui all'articolo 6.

11. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) o consegnate a mano al seguente indirizzo:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

entro 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

12. **Validità della gara:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 15.4.2001 un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dal 15.5.2001, conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati a pag. 16 della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 del 7.10.2000, modificata dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 49 del 15.2.2001, e senza corrispettivo finanziario.

Esercizio di servizi aerei di linea**Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Cagliari e Milano**

(2001/C 51/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** A seguito della modifica degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti con la Sardegna pubblicata nella GU C 49 del 15.2.2001, il bando di gara pubblicato nella GU C 357 del 13.12.2000, è integralmente sostituito dal seguente.

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta della Regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra:

— Cagliari e Milano.

Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 del 7.10.2000, e modificate dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, n. C 49 del 15.2.2001.

Se entro il 15.4.2001 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Italia, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 15.5.2001, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

Gli offerenti potranno presentare offerte relative all'esercizio dei servizi su altre rotte con partenza dagli aeroporti della Sardegna, per ciascuna delle quali sia stato pubblicato un bando di gara lo stesso giorno nella *Gazzetta ufficiale*, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di ridurre il corrispettivo globale. In ogni caso, gli offerenti dovranno indicare chiaramente per ciascuna rotta l'importo del corrispettivo richiesto, eventualmente modulato in funzione delle diverse ipotesi di selezione parziale o totale della loro offerta.

2. **Oggetto della gara:** Fornire servizi aerei di linea tra Cagliari e Milano conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*

delle Comunità europee n. C 284/16 del 7.10.2000, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e con decorrenza non anteriore al 15.5.2001.

3. **Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. **Procedura:** La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara e ogni altra informazione ritenuta utile, può essere richiesto gratuitamente ad uno dei seguenti indirizzi:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma.

— Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione nei due anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo accordato viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

7. **Tariffe:** Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 49 del 15.2.2001.
8. **Durata e modifica del contratto:** La durata del contratto è di 2 anni (con possibile estensione di ulteriori 12 mesi) a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei sulla rotta in questione e conformemente agli oneri di servizio imposti.
- La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore. Ogni eventuale modifica deve essere oggetto di un nuovo accordo.
9. **Recesso dal contratto e preavviso:** Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. **Sanzioni:** Se il vettore non è in grado di garantire il servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti;
- problemi di sicurezza pubblica;
- scioperi;
- problemi di sicurezza oppure
- casi di forza maggiore,

l'importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Il vettore è responsabile del rigoroso adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempimento parziale o totale delle clausole contrattuali per motivi non imputabili alla forza maggiore, ovvero a circostanze che sfuggono al controllo del vettore, anormali o non prevedi-

bili che il vettore non ha potuto evitare pur avendo adottato tutte le misure del caso, le autorità italiane potranno risolvere il contratto senza preavviso.

Il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare per ciascuna stagione aeronautica l'1 % del numero dei voli previsti.

L'inadempimento, totale o parziale, delle clausole contrattuali da parte del vettore potrebbe determinare una richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla comunità insulare, la cui consistenza sarà valutata dall'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revisione dell'importo del corrispettivo finanziario in misura proporzionale ai voli non effettuati, fatta salva l'eventuale azione per ottenere il risarcimento danni.

La mancata osservanza da parte del vettore del preavviso di cui all'articolo 9 è sanzionata con una penale calcolata sulla base del numero dei giorni di mancato preavviso e del deficit reale della rotta nell'anno considerato senza comunque superare il corrispettivo finanziario di cui all'articolo 6.

11. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) o consegnate a mano al seguente indirizzo:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

entro 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

12. **Validità della gara:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 15.4.2001 un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dal 15.5.2001, conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati a pag. 16 della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 284 del 7.10.2000, modificata dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 49 del 15.2.2001, e senza corrispettivo finanziario.

Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Alghero e Milano

(2001/C 51/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** A seguito della modifica degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti con la Sardegna pubblicata nella GU C 49 del 15.2.2001, il bando di gara pubblicato nella GU C 357 del 13.12.2000, è integralmente sostituito dal seguente.

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta della Regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra:

— Alghero e Milano.

Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 del 7.10.2000, e modificate dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*, n. C 49 del 15.2.2001.

Se entro il 15.4.2001 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Italia, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 15.5.2001, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

Gli offerenti potranno presentare offerte relative all'esercizio dei servizi su altre rotte con partenza dagli aeroporti della Sardegna, per ciascuna delle quali sia stato pubblicato un bando di gara lo stesso giorno nella *Gazzetta ufficiale*, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di ridurre il corrispettivo globale. In ogni caso, gli offerenti dovranno indicare chiaramente per ciascuna rotta l'importo del corrispettivo richiesto, eventualmente modulato in funzione delle diverse ipotesi di selezione parziale o totale della loro offerta.

2. **Oggetto del bando di gara:** Fornire servizi aerei di linea tra Alghero e Milano conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 284/16 del 7.10.2000,

conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e con decorrenza non anteriore al 15.5.2001.

3. **Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. **Procedura:** La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara e ogni altra informazione ritenuta utile, può essere richiesto gratuitamente ad uno dei seguenti indirizzi:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma.

— Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione nei due anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo accordato viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

7. **Tariffe:** Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 2408/92 del Consiglio.

8. **Durata e modifica del contratto:** La durata del contratto è di 2 anni (con possibile estensione di ulteriori 12 mesi) a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei sulla rotta in questione e conformemente agli oneri di servizio imposti.

La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore. Ogni eventuale modifica deve essere oggetto di un nuovo accordo.

9. **Recesso dal contratto e preavviso:** Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. **Sanzioni:** Se il vettore non è in grado di garantire il servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti;
- problemi di sicurezza pubblica;
- scioperi;
- problemi di sicurezza oppure
- casi di forza maggiore,

l'importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Il vettore è responsabile del rigoroso adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempimento parziale o totale delle clausole contrattuali per motivi non imputabili alla forza maggiore, ovvero a circostanze che sfuggono al controllo del vettore, anormali o non prevedibili che il vettore non ha potuto evitare pur avendo

adottato tutte le misure del caso, le autorità italiane potranno risolvere il contratto senza preavviso.

Il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare per ciascuna stagione aeronautica l'1 % del numero dei voli previsti.

L'inadempimento, totale o parziale, delle clausole contrattuali da parte del vettore potrebbe determinare una richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla comunità insulare, la cui consistenza sarà valutata dall'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revisione dell'importo del corrispettivo finanziario in misura proporzionale ai voli non effettuati, fatta salva l'eventuale azione per ottenere il risarcimento danni.

La mancata osservanza da parte del vettore del preavviso di cui all'articolo 9 è sanzionata con una penale calcolata sulla base del numero dei giorni di mancato preavviso e del deficit reale della rotta nell'anno considerato senza comunque superare il corrispettivo finanziario di cui all'articolo 6.

11. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) o consegnate a mano al seguente indirizzo:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

entro 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

12. **Validità della gara:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 15.4.2001 un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dal 15.5.2001, conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati a pag. 16 della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 del 7.10.2000, modificata dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 49 del 15.2.2001, e senza corrispettivo finanziario.

Esercizio di servizi aerei di linea**Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Alghero e Roma**

(2001/C 51/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** A seguito della modifica degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti con la Sardegna pubblicata nella GU C del 15.2.2001, il bando di gara pubblicato nella GU C 357 del 13.12.2000, è integralmente sostituito dal seguente.
2. **Oggetto del bando di gara:** Fornire servizi aerei di linea tra Alghero e Roma conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 284/16 del 7.10.2000, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e con decorrenza non anteriore al 15.5.2001.

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta della Regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra:

— Alghero e Roma.

Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 del 7.10.2000, e modificate dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*, n. C 49 del 15.2.2001.

Se entro il 15.4.2001 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Italia, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 15.5.2001, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

Gli offerenti potranno presentare offerte relative all'esercizio dei servizi su altre rotte con partenza dagli aeroporti della Sardegna, per ciascuna delle quali sia stato pubblicato un bando di gara lo stesso giorno nella *Gazzetta ufficiale*, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di ridurre il corrispettivo globale. In ogni caso, gli offerenti dovranno indicare chiaramente per ciascuna rotta l'importo del corrispettivo richiesto, eventualmente modulato in funzione delle diverse ipotesi di selezione parziale o totale della loro offerta.

3. **Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. **Procedura:** La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara e ogni altra informazione ritenuta utile, può essere richiesto gratuitamente ad uno dei seguenti indirizzi:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma.

— Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione nei due anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo accordato viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

7. **Tariffe:** Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 2408/92 del Consiglio.
8. **Durata e modifica del contratto:** La durata del contratto è di 2 anni (con possibile estensione di ulteriori 12 mesi) a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei sulla rotta in questione e conformemente agli oneri di servizio imposti.
- La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore. Ogni eventuale modifica deve essere oggetto di un nuovo accordo.
9. **Recesso dal contratto e preavviso:** Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. **Sanzioni:** Se il vettore non è in grado di garantire il servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti;
- problemi di sicurezza pubblica;
- scioperi;
- problemi di sicurezza oppure
- casi di forza maggiore,

l'importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Il vettore è responsabile del rigoroso adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempimento parziale o totale delle clausole contrattuali per motivi non imputabili alla forza maggiore, ovvero a circostanze che sfuggono al controllo del vettore, anormali o non preve-

dibili che il vettore non ha potuto evitare pur avendo adottato tutte le misure del caso, le autorità italiane potranno risolvere il contratto senza preavviso.

Il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare per ciascuna stagione aeronautica l'1% del numero dei voli previsti.

L'inadempimento, totale o parziale, delle clausole contrattuali da parte del vettore potrebbe determinare una richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla comunità insulare, la cui consistenza sarà valutata dall'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revisione dell'importo del corrispettivo finanziario in misura proporzionale ai voli non effettuati, fatta salva l'eventuale azione per ottenere il risarcimento danni.

La mancata osservanza da parte del vettore del preavviso di cui all'articolo 9 è sanzionata con una penale calcolata sulla base del numero dei giorni di mancato preavviso e del deficit reale della rotta nell'anno considerato senza comunque superare il corrispettivo finanziario di cui all'articolo 6.

11. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) o consegnate a mano al seguente indirizzo:

— ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti, 42, I-00161 Roma

entro 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

12. **Validità della gara:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 15.4.2001 un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dal 15.5.2001, conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati a pag. 16 della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 284 del 7.10.2000, modificata dalla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 49 del 15.2.2001, e senza corrispettivo finanziario.